

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI ED I COMUNI DI
CASTELNUOVO RANGONE, CASTELVETRO DI MODENA, MARANO SUL PANARO,
SAVIGNANO SUL PANARO, VIGNOLA, ZOCCA, PER LA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RICOVERO, PROTEZIONE E CONTROLLO DELLA
POPOLAZIONE CANINA E DI PRONTO SOCCORSO PER IL RECUPERO DI
GATTI INCIDENTATI E CUSTODIA PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2023**

L'anno 2021 (duemilaventuno), addì 12 (dodici) del mese di aprile con la presente
scrittura privata da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 nr. 131,

Premesso che:

la legge n. 281/ 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo":

- al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la
salute pubblica e l'ambiente definisce, quali principi generali, la promozione e la
disciplina della tutela degli animali di affezione, la condanna degli atti di crudeltà
contro di essi, i maltrattamenti ed i loro abbandono;

- definisce la competenza delle Regioni nella determinazione dei criteri per
l'adozione, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, di un
programma di prevenzione del randagismo;

- definisce la competenza dei Comuni, singoli o associati, nella gestione dei canili,
gestione da svolgere direttamente o tramite convenzioni con le associazioni
animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella
struttura di volontari preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti;

la legge regionale n. 27/2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della
popolazione canina e felina":

- recependo la legge n. 281/1991, promuove e disciplina la tutela degli animali,

condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

- indica i Comuni, le Province, le Aziende Unità Sanitarie Locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, quali attuatori, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, degli interventi per la tutela ed il controllo della popolazione canina, al fine di prevenire il randagismo;

sulla base delle sopraccitate disposizioni di legge è fatto quindi obbligo ai Comuni di garantire il funzionamento del servizio di ricovero, protezione e controllo della popolazione canina;

a tale fine il Comune di Savignano sul Panaro ha gestito dal 1989 e fino al giugno 2017, in nome e per conto dei Comuni di Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Montese, Vignola e Zocca, il suddetto servizio avvalendosi, prima, del canile intercomunale ubicato sul proprio territorio in Via Claudia n. 7132 e successivamente, dall'anno 2013, per inadeguatezza della suddetta struttura, di quella sita in San Giovanni Persiceto (Bo), in Via Garzolè, n. 1;

con atto n. 63/2016 del Consiglio dell'Unione Terre di Castelli è stato approvato l'atto di indirizzo "Affido, assistenza veterinaria, cure e gestione dei cani e gatti, nei Comuni dell'Unione Terre di Castelli", nel quale è esposta la fattibilità di una innovativa modalità di gestione, in linea con la legge regionale n. 27/2000, basata sulle seguenti linee di azione:

- una più stretta collaborazione con il mondo associazionistico;
- promozione dell'affido immediato;

con il suddetto atto n. 63/2016 del Consiglio dell'Unione Terre di Castelli, è stato incaricato il Dirigente della Struttura Tecnica dell'Unione Terre di Castelli dell'adozione di tutti i conseguenti adempimenti ed in particolare dei rapporti con i Comuni interessati alla sottoscrizione di un accordo per la gestione in forma associata del servizio di ricovero, protezione e controllo della popolazione canina;

Dato atto che:

l'avvio della nuova modalità di gestione e l'attivazione delle iniziative di promozione dell'affido previste nel suddetto atto n. 63/2016 del Consiglio dell'Unione Terre di Castelli è avvenuto con la precedente convenzione a far data dal 1° gennaio 2018; la convenzione deliberata con DCU n. 53 del 28/09/2017 scade il 31/12/2020, ma comprendeva solamente il servizio per cani;

considerata ora la volontà da parte delle amministrazioni di inserire in tale stipula anche il servizio di pronto soccorso per il recupero di gatti con eventuale custodia, al fine di:

avere così una più completa tutela della salute e del benessere animale, avere un unico interlocutore che esegue tutti i servizi proposti ed un'unica struttura dotata di tutti i requisiti ai sensi delle normative specifiche;

avere così, da parte di ogni Comune convenzionato, un maggiore controllo/monitoraggio sull'espletamento di tali servizi considerato ora di procedere a nuova stipula di Convenzione per i servizi suddetti e per il periodo 1 ° GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2023

TUTTO CIO' PREMESSO E DATO ATTO,

TRA

L'UNIONE DI COMUNI "TERRE DI CASTELLI", C.F. e Partita Iva 02754930366, con sede in Vignola Via Bellucci n. 1, rappresentata dal Presidente e legale

rappresentante pro tempore Fabio Franceschini, in esecuzione della deliberazione

C. U. n.62 del 17/12/2020 ;

E

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE, C.F. e Partita Iva 00292410362, con sede

in Piazza Roma n. 1, in persona del Sindaco e legale rappresentate pro tempore

Paradisi Massimo, in esecuzione della deliberazione C.C. n.4 del 26/02/2021;

E

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA, C.F. e Partita Iva 00285350369, con

sede in Piazza Roma n. 5, in persona del Vice Sindaco Giorgia Mezzacqui, in

esecuzione della deliberazione C.C. n.3 del 24/02/2021;

E

COMUNE DI MARANO SUL PANARO, C.F. e Partita Iva 00675950364, con sede in

Piazza Giacomo Matteotti n. 17, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro

tempore Giovanni Galli, in esecuzione della deliberazione C.C. n.12 del 30/03/2021;

E

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO, C.F. e Partita Iva 00242970366, con

sede in Via Doccia n. 64, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro

tempore Tagliavini Enrico, in esecuzione della deliberazione C.C. n.6 del

23/02/2021 ;

E

COMUNE DI VIGNOLA, C.F. e Partita Iva 00179790365, con sede in Via Bellucci n.

1, in persona del Sindaco e legale rappresentate pro tempore Muratori Emilia, in

esecuzione della deliberazione C.C. n. 19 del 01/03/2021;

E

COMUNE DI ZOCCA, C.F. e Partita Iva 00717780365, con sede in Via del Mercato

n. 104, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore Gianfranco Tanari, in esecuzione della deliberazione C.C. n.20 del 26/03/2021;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Al fine di assicurare in modo coordinato e funzionale il servizio di ricovero, protezione e controllo della popolazione canina e felina, i Comuni sopraelencati si associano tra di loro, individuando nell'Unione Terre di Castelli l'Ente capofila per la gestione del suddetto servizio per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. L'Unione Terre di Castelli, amezzo della propria struttura, provvederà, in nome e per conto dei Comuni associati a tutti i conseguenti adempimenti, compreso l'affidamento, per il periodo di validità della presente convenzione, dei servizi oggetto di considerazione a soggetti qualificati in conformità alla legge regionale n. 27/2000. La presente convenzione disciplina modalità, tempi e rapporti finanziari tra l'Unione Terre di Castelli ed i Comuni associati.

ART. 2 – MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio di ricovero, protezione e controllo della popolazione canina (cani) e felina (gatti) consiste:

- nello svolgimento della procedura di selezione del soggetto fornitore dei suddetti servizi (spese amministrative di gara);
- nella cura dei rapporti economici con il suddetto fornitore e nelle relative attività di controllo del suo operato che riguarda le attività per il servizio di ricovero, protezione e controllo della popolazione canina e pronto soccorso per il recupero e custodia dei gatti incidentati, nonché dei servizi correlati in materia di tutela e controllo della popolazione canina e felina di competenza degli Enti locali di cui alla L.R. 27/2000.

L'Amministrazione chiederà all'operatore economico fornitore un report mensile sui servizi svolti, che verranno trasmessi ai referenti dei Comuni aderenti al fine di un reciproco controllo.

ART. 3 – POLITICHE INCENTIVANTE L'ADOZIONE

Nel periodo di validità della convenzione verranno adottate le politiche incentivanti l'adozione indicate nell'atto di indirizzo approvato con atto n.63/ 2016 del Consiglio dell'Unione Terre di Castelli.

ART. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI

Le spese relative alla gestione del servizio, alle politiche incentivanti l'adozione e per eventuali costi straordinari, saranno ripartite, a consuntivo, fra i Comuni convenzionati in proporzione al numero dei cani ospitati per singolo Comune e per i corrispondenti tempi di fruizione del servizio di ospitalità, anticipate dall'Unione Terre di Castelli e rimborsate alla stessa dai Comuni associati. La previsione di spesa massima annua (ipotesi 50 cani in totale e servizio gatti) è per un imponibile presuntivo di € 138.000 oltre a IVA, quindi per un totale di circa € 170.000, annui e così suddiviso per singolo Comune:

Castelvetro (12 cani): totale annuo € 37.076,98 (o.f.i.);

Marano sul Panaro (5 cani): totale annuo € 16.609,19 (o.f.i.);

Savignano sul Panaro (12 cani): totale annuo € 35.348,52 (o.f.i.);

Vignola (16 cani): totale annuo € 58.181,78 (o.f.i.);

Zocca (5 cani): totale annuo € 16.021,83 (o.f.i.);

Castelnuovo Rangone (0 cani): totale annuo € 4.800,22 (o.f.i.)

Ogni Comune, sulla base dei dati di stima comunicati dall'Unione Terre di Castelli, assumerà il relativo impegno di spesa per la propria quota parte e provvederà, contestualmente, a versare un anticipo pari al 50% del totale presunto; il saldo

dovrà essere pagato entro due mesi dalla comunicazione dei dati relativi all'approvazione del consuntivo relativo alla gestione del servizio oggetto della presente convenzione. Se nel corso dell'esercizio si prospettasse, per effetto dell'aumento dei cani o gatti ospitati, un costo superiore rispetto a quello preventivato, l'Unione dovrà darne tempestiva informazione a ciascun Comune per la necessaria integrazione delle risorse finanziari convenzionati secondo il criterio sopra descritto. I Comuni aderenti hanno la possibilità di recedere anticipatamente a tale convenzione con preavviso di almeno 60 gg con conseguente riduzione proporzionale dell'importo presunto per tale servizio

ART. 5 – DURATA

La presente convenzione ha durata dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

ART. 6 – ONERI

Gli oneri relativi alla stipula della presente convenzione vengono anticipati dall'Unione Terre di Castelli e ripartiti tra i Comuni

ART. 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della convenzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della convenzione.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla vigente normativa.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono

esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato.

ART. 8 – REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tabella B D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e ss.mm.ii..

La presente convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella del D.P.R. 131/86.

Il presente atto composto da numero 7 (sette) pagine scritte per intero, e numero 21 (ventuno) righe della pagina 8 (otto) viene sottoscritto con firma digitale in corso di validità e sarà annotato nell'apposito elenco conservato presso il Servizio Segreteria Generale dell'Unione Terre di Castelli.

Letto, approvato e sottoscritto.

per l'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI Il Presidente – Fabio Franceschini

per il COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE Il Sindaco – Massimo Paradisi

per il COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA Vice Sindaco Giorgia Mezzacqui

per il COMUNE DI MARANO SUL PANARO Il Sindaco - Giovanni Galli

per il COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO IL Sindaco - Enrico Tagliavini

per il COMUNE DI VIGNOLA Il Sindaco - Emilia Muratori

per il COMUNE DI ZOCCA Il Sindaco - Gianfranco Tanari